



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
NOVEMBRE 2023

[LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2023

	IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Notizie in sintesi 	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Disegno di legge di Bilancio 2024 • Collegato alla legge di Bilancio 2024 • Riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche • Semplificazione delle norme tributarie • Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente • Riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale • Ravvedimento operoso corrispettivi telematici • Compliance dati quadro RS per forfettari • Proroga 110% su unità indipendenti 	Pag. 3 Pag. 5 Pag. 7 Pag. 8 Pag. 10 Pag. 12 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 17
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Crediti d'imposta energetici • Remissione in bonis adempimenti per detrazioni edilizie • Annullamento ripartizione dei crediti edilizi 	Pag. 18 Pag. 19 Pag. 21
	NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio delle comunicazioni al Registro dei titolari effettivi 	Pag. 23
	AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Bonus colonnine ricarica domestiche • Bonus colonnine per imprese e professionisti 	Pag. 25 Pag. 26
	SCADENZARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Principali adempimenti mese di novembre 2023 	Pag. 28



NOTIZIE IN SINTESI

**UTILIZZO
BONUS
ENERGETICI**

Il D.L. 132/2023 ha anticipato dal 31.12.2023 al 16.11.2023 il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore e non energivore/gasivore possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica e/o del gas, in relazione al 1° e 2° trimestre 2023.

Tuttavia, con l'anticipazione dei termini per l'utilizzo dei bonus qualche impresa potrebbe correre il rischio di trovarsi nella situazione di non poter di fatto utilizzare i bonus energetici maturati.

**REGISTRO
DEI TITOLARI
EFFETTIVI**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9.10.2023 il decreto Mimit che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei titolari effettivi. Pertanto, entro l'11.12.2023 tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust dovranno comunicare attraverso una apposita procedura telematica al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi. L'adempimento deve essere assolto dagli amministratori con pratica sottoscritta digitalmente e non potrà essere effettuato dai professionisti ai quali, invece, sono delegati compiti quali quelli di informazione e consulenza sulle comunicazioni. L'art. 6, c. 3 D.M. 55/2022 prevede che i professionisti e, in generale, i soggetti obbligati ad assolvere gli obblighi anticiclaggio sono tenuti a comunicarle tempestivamente alla Cciaa le difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

**REGISTRO
TITOLARI EFFETTIVI
PER TRUST E SOCIETÀ
FIDUCIARIE**

Assofiduciaria ha preannunciato che i dati dei titolari effettivi dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e quelli degli istituti giuridici affini dovranno essere comunicati entro l'11.12.2023 al nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio. Al contrario, non sarà necessario tale adempimento da parte delle società fiduciarie in relazione ai mandati fiduciari sottoscritti nell'ambito e per gli effetti della L. 1699/1939 e del D.M. Industria 16.01.1995.

**PROROGA
ACCONTI PER
LE PARTITE IVA
CON VERSAMENTO
RATEALE**

È stato pubblicato il D.L. 145/2023 che prevede, tra gli altri, la possibilità per le persone fisiche, titolari di partita Iva, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 170.000,00, di versare il secondo acconto Irpef entro il 16.01 dell'anno successivo oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, maggiorate dei dovuti interessi.

**CONTRATTI
A TERMINE
"A-CAUSALI"**

Il Ministero del Lavoro, con la circolare 9.10.2023, n. 9, ha precisato che sono consentiti contratti acausali di massimo 12 mesi indipendentemente da eventuali contratti precedenti al 5.05.2023 (entrata in vigore del D.L. 48/2023) stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore.

Restano valide le causali preesistenti inserite in contratti collettivi, purché non si limitino a un mero rinvio alle fattispecie legali della disciplina previgente che è stata superata dal D.L. 48/2023.

Si può apporre un termine superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi nei casi seguenti:

- casi individuati dalla contrattazione collettiva di qualunque livello con sindacati comparativamente più rappresentativi o dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- in assenza di tali contratti, nei casi previsti dai contratti collettivi applicati in azienda;

tramite intesa tra datore di lavoro e dipendente per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (fino al 30.04.2024) o per sostituzione di altri lavoratori.



DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2024

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità. Si riassumono le principali disposizioni diffuse dal Governo.

TAGLIO CUNEO FISCALE

Circa 10 miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a € 25.000,00, 6% per i redditi fino a € 35.000,00).

SANITÀ

Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l'anno 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse PNRR e 300 milioni riconosciuti alla Regione Siciliana) e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2026.

- Tra le misure previste, una indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa.
- Si stanziano risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il potenziamento dell'assistenza territoriale anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario.

Per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di € 2.000,00 annui. L'importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.

FAMIGLIA E BONUS NATALITÀ

In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta "dedicata a te" nella misura di 600 milioni di euro per l'anno 2024.

- Si integra lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l'anno 2024.
- Si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel 1° trimestre del 2024, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti.

Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni.

BONUS ASILI NIDO

Si aumenta il fondo per il bonus di oltre 150 milioni di euro.

CANONE RAI

Diminuisce il canone Rai, da € 90,00 a € 70,00 all'anno.

Alla riduzione corrisponde un'integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti.

LAVORO

Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a € 2.000,00 per i lavoratori con figli a carico e fino a € 1.000,00 per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa).

La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all'intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno 2 figli fino all'età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2023

IMPRESSE

Rinviata fino al 1.07.2024 l'entrata in vigore della plastic e sugar tax.
Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

PENSIONI

Alcune revisioni riguarderanno l'APE: l'innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

**INVESTIMENTI
E GARANZIE
PUBBLICHE**

Approvato il piano che riforma la gestione delle garanzie pubbliche, che ha l'obiettivo di indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese.



COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto Collegato alla legge di Bilancio che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Di seguito alcune tra le principali misure, in vigore dal 19.10.2023.

CONGUAGLIO DI PEREQUAZIONE ANNO 2023

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, è anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni.

CAMPAGNA REDDITUALE

Recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d'imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31.12.2024.

ANTICIPO RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI

Incremento, per il mese di dicembre 2023, a valere sull'anno 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli.

RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA 2ª RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE

Per il solo 2023 le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 170.000,00, possono effettuare il versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16.01 dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.
 Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla 2ª rata.

RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Prorogato al 30.06.2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22.10.2021.
 Prorogato di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti impositivi da parte dell'Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio può essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

RIDUZIONE DELLE ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI

Incremento, per il mese di dicembre 2023, a valere sull'anno 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli.

DISPOSIZIONI PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Le regioni che risultano in squilibrio economico possono destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2023

**TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE**

Incremento di 35 milioni di euro, per l'anno 2023, del fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

**EDILIZIA
UNIVERSITARIA**

Istituzione di un fondo finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del PNRR.

**INVESTIMENTI
PRODUTTIVI DELLE
MICRO, PICCOLE E
MEDIE IMPRESE**

Nuova Sabatini: autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).

**RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare che un decreto legislativo (che sarà oggetto successivi provvedimenti legislativi) di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (L. 9.08.2023, n. 111).

Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (Irpef) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

- garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
- conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'Irpef, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a 3 degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

- 23% per i redditi fino a € 28.000,00;
- 35% per i redditi superiori a € 28.000,00 e fino a € 50.000,00;
- 43% per i redditi che superano € 50.000,00.

Sempre per il 2024, si innalza da € 1.880,00 a € 1.955,00 la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a € 15.000. In tal modo, si amplia fino a € 8.500,00 la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste. Si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

REVISIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI

Si prevede, per l'anno 2024, una riduzione di € 260,00 della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a € 50.000,00. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.

MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

In attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali alle imprese, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.

Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano:

- ai titolari di reddito d'impresa;
- alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
- alle società di persone ed equiparate;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo.

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività.

Sono escluse dall'ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Nell'ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:

- lavoratori "molto svantaggiati" ai sensi della normativa europea;
- persone con disabilità;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione.



SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE

*Il Consiglio dei Ministri, IL 23.10.2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della L. 111/2023, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario e che **sarà oggetto successivi provvedimenti legislativi.***

MODELLI DICHIARATIVI

Il testo semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all'Irap e all'Iva ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva.

Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'Agenzia delle Entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30.04 di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l'applicazione dei limiti al controllo formale dell'Agenzia delle Entrate.

Si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

VERSAMENTI

Si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte.

Si amplia la soglia dei versamenti minimi dell'Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

Si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l'Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31.08 e dal 1° al 31.12 l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.

Si incrementa da € 50.000 a € 70.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito Iva e da € 20.000 a € 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e Irap.

SERVIZI DIGITALI

Si prevede un rafforzamento dei servizi digitali per potenziare i canali di assistenza a distanza.

Consentire la registrazione delle scritture private.

Consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa.

Consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento.

Consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate.

Effettuare ulteriori adempimenti.

Tavola
Nuove scadenze fiscali

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Versamento saldo e acconto imposte da dichiarazione dei redditi	Il versamento è eseguito in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza, con completamento entro il 16.12 . I versamenti rateali avvengono entro il giorno 16 di ciascun mese per tutti i soggetti. La nuova scadenza decorre dal versamento delle imposte a saldo per il 2023.
Soglia minima di versamento dell'Iva	Se l'Iva a debito periodica è pari a € 100, il versamento può essere rimandato al periodo successivo e comunque deve avvenire entro il 16.12 dello stesso anno. La nuova scadenza decorre dalle liquidazioni periodiche 2024 .
Soglia minima di Versamento delle Ritenute su redditi di lavoro autonomo	Le somme delle ritenute che non supera il limite di € 100 sono versate insieme a quelle del mese successivo e, comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Le ritenute effettuate nel mese di dicembre sono versate entro il 16 del mese successivo. La nuova disposizione decorre dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024 .
Versamento ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio	Il condominio effettua il versamento quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di € 500 . In ogni caso il versamento deve avvenire entro il 16.06 e il 16.12 di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo minimo. Le ritenute effettuate nel mese di dicembre sono versate entro il 16 del mese successivo.
Presentazione delle dichiarazioni fiscali	Dal 2.05.2024 presentazione telematica: <ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche, società ed associazioni: entro il 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta; - soggetti Ires: entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Dal 1.04.2025: <ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche: tramite un ufficio delle Poste italiane S.p.a. dal 1.04 al 30.06; <i>ovvero</i> in via telematica: dal 1.04 al 30.09; - società e associazioni: dal 1.04 al 30.09; - soggetti Ires (solari): dal 1.04 dell'anno successivo ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Presentazione modello 770	Dal 1.04 al 31.10 di ciascun anno. La nuova scadenza decorre dal 1.04.2025.
Trasmissione dati sistema TS	Cadenza semestrale. La nuova scadenza decorre dal 1.01.2024.



MODIFICHE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Il Consiglio dei Ministri, il 23.10.2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo (che sarà oggetto di successivi provvedimenti legislativi) di attuazione della delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio. Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del ne bis in idem e l'autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d'imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma. Si riassumono le principali disposizioni. Il provvedimento

EFFICACIA TEMPORALE DELLE NORME TRIBUTARIE

Si conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

- nel caso di tributi "dovuti, determinati o liquidati periodicamente" le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
- le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
- si stabilisce il regime dell'annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell'obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni).

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Si stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale).

Si delinea la procedura, i requisiti e i termini del contraddittorio tra amministrazione e contribuente.

In merito alla disciplina della motivazione degli atti tributari, si stabilisce che i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati "a pena di annullabilità", con l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.

Si esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche *per relationem*.

Si stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

VIZI DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Annulabilità

Gli atti dell'Amministrazione Finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili "per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti".

I motivi di annullabilità non sono rilevabili d'ufficio.

Nullità

I vizi di nullità devono essere qualificati come tali dalle norme e possono essere eccettivi in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito.

Irregolarità

L'incompleta o inesatta indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità.

Inesistenza

È inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell'atto.

CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE TRIBUTARIA

Si estende l'obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all'amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.

PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l'Amministrazione possa esercitare l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta.

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2023

**NON SANZIONABILITÀ
DEL “RAGIONEVOLE
AFFIDAMENTO”**

Si rimodula il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

**PROPORZIONALITÀ
DELL’AZIONE
DELL’AMMINISTRA-
ZIONE FINANZIARIA**

Si introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’Amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione).

INTERPELLO

Si attua la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo e si individuano i documenti di prassi attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari. Si prevede la possibilità per l’amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.



RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo (che sarà oggetto di successivi provvedimenti legislativi) di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Il testo introduce norme volte a:

- revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all'imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
 - conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
 - recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, volta a garantire un livello d'imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d'impresa e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (global minimum tax);
- semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.

RESIDENZA FISCALE

Per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggrava quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. Resta fermo il criterio civilistico della residenza. Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d'imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi. Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

In merito alla residenza delle persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'"oggetto principale", che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell'amministrazione. La residenza di società ed enti è quindi ricondotta a 2 criteri alternativi tra loro e in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche:

- il criterio della "sede legale", con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della "sede di direzione effettiva" e quello della "gestione ordinaria in via principale", che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

LAVORATORI IMPATRIATI

Ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto, dal 2024, un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni.

Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a € 600.000, i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro Paese nei 3 periodi d'imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni, pagando gli interessi, se non mantengono la residenza fiscale nei 5 anni successivi. Rimangono invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste.

RESHORING DI AZIENDE

Si promuove lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, attraverso un incentivo fiscale che consiste nella non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap del 50% del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite in Italia e precedentemente svolte in un Paese estero, diverso da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e per i 5 periodi di imposta successivi alla scadenza del regime di agevolazione.

Il beneficio è recuperato qualora l'attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell'agevolazione, sia successivamente trasferita in uno Stato non appartenente all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo durante il periodo in cui si beneficia dell'agevolazione o entro 10 periodi di imposta dal termine del regime di agevolazione.

Non sono incluse tra le attività agevolabili quelle esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. Tale limitazione è volta ad evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all'estero per poi essere nuovamente trasferite nel territorio dello Stato al solo fine di beneficiare del vantaggio fiscale.

**GLOBAL
MINIMUM
TAX**

Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

- un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
- un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.

La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto "secondo pilastro" o "Pillar 2" raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale ("global minimum tax").

L'obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa.

È stato quindi definito un sistema coordinato di regole, in grado di assicurare che i grandi gruppi d'impresa siano soggetti a un livello impositivo minimo pari almeno al 15% in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito, attraverso l'introduzione di una "aliquota di imposizione integrativa" che, in ciascun Paese e in relazione a ciascun esercizio, è data dalla differenza tra l'aliquota minima d'imposta del 15% e l'aliquota d'imposizione effettiva.

**AIUTI
DI STATO**

Le norme introdotte mirano a creare un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato e di semplificare il sistema di agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno, allo scopo di favorirne lo sviluppo economico.



RAVVEDIMENTO OPEROSO CORRISPETTIVI TELEMATICI

L'art. 4 D.L. 131/2023 ha introdotto una nuova sanatoria con riferimento ai corrispettivi telematici. Nel dettaglio è stata data la possibilità ai contribuenti, con riferimento agli errori/omissioni effettuati dal 1.01.2022 al 30.06.2023 - con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, cc. 2-bis e 3 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, di poter utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso anche se le citate violazioni sono state già constatate dall'Amministrazione finanziaria non oltre la data del 31.10.2023 (con processo verbale di constatazione - c.d. PVC), a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15.12.2023. Di fatto la novità è data dal fatto che, in tema di corrispettivi telematici, è stata concessa la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso anche in presenza di PVC (ancorché per i soli errori/omissioni avvenute tra il 1.01.2022 e il 30.06.2023).

NOVITÀ

I contribuenti potranno utilizzare il ravvedimento operoso, con riferimento alle sanzioni in tema di corrispettivi telematici di cui all'art. 6, cc. 2-bis e 3 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, **anche se vi sia già stata constatazione (tramite PVC)** da parte dell'Amministrazione Finanziaria **entro il 31.10.2023** (senza, quindi, applicazione della riduzione a 1/5 della sanzione). Tale agevolazione è applicabile a condizione che:

- gli errori/omissioni siano stati commessi **dal 1.01.2022 e fino al 30.06.2023**;
- le violazioni non siano già state oggetto di atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
- il ravvedimento operoso sia perfezionato **entro il 15.12.2023**.

Ne discende che in presenza di ravvedimento operoso le sanzioni sono ridotte a 1/7 se la violazione risale al 2022, ovvero ad 1/8 se la violazione è relativa al 2023.

Le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso operato ai sensi dell'art. 4 D.L. 131/2023 non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria stabilita dall'art. 12, c. 2 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 (per meglio dire la sospensione, a determinate condizioni, dell'attività del contribuente).

Imposte dirette

La mancata contabilizzazione di corrispettivi implica la necessità di ravvedere anche l'omesso versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell'Irpef/Ires. In relazione alle violazioni del 2022, è possibile evitare la dichiarazione infedele integrando i corrispettivi omessi entro il 30.11.2023 (scadenza di prestazione modello Redditi 2023).

Iva

La dichiarazione Iva infedele per violazioni di omessa certificazione dei corrispettivi relative al 2022 può essere ravveduta (**sanzione del 90%, ridotta a 1/8**). È necessario ravvedere anche l'omesso versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche. Dalle interpretazioni dell'Agenzia sembra emergere che la sanzione da dichiarazione Iva infedele assorba la sanzione per omesso versamento dell'Iva periodica. Pertanto, sembrerebbe che se la violazione riguarda il 2022, si applica la sanzione del 90% ridotta a 1/7 per i corrispettivi e la sanzione del 90% ridotta a 1/8 per dichiarazione infedele. Se la violazione riguarda il 2023, si applica la sanzione del 90% ridotta 1/8 per i corrispettivi e la sanzione per omesso versamento dell'Iva periodica (30% con le riduzioni in base al momento del ravvedimento).

NUOVE COMUNICAZIONI DI COMPLIANCE

L'Agenzia delle Entrate ha disposto l'invio di nuove comunicazioni di compliance ai contribuenti anche con riferimento ai corrispettivi telematici.

Nel dettaglio, destinatari delle comunicazioni individuate dal citato Provvedimento sono i contribuenti soggetti passivi Iva per i quali emergono delle differenze tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici.

I dati di dettaglio della comunicazione di compliance possono essere consultati dal contribuente all'interno del proprio Cassetto fiscale e nel dettaglio all'interno della piattaforma Fatture e Corrispettivi, area Consultazione, Fatture elettroniche e altri dati Iva.

Qualora si riscontrino, effettivamente, degli errori/omissioni il contribuente potrà utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso.

L'Agenzia delle Entrate sta inviando nuove comunicazioni ai contribuenti ai quali sono state recapitate lettere di compliance sui presunti incassi Pos non dichiarati, chiedendo di "non tenere conto" delle precedenti comunicazioni in cui segnalava un possibile scostamento tra gli importi certificati da fatture e corrispettivi e i pagamenti elettronici ricevuti nel 2022 dal contribuente, poiché inficiate da errori riconducibili a inesattezze commesse da alcuni operatori finanziari in fase di invio dei dati.



COMPLIANCE DATI QUADRO RS PER FORFETTARI

L'Agenzia delle Entrate può inviare lettere di compliance ai contribuenti per favorire l'adempimento spontaneo per errori od omissioni. Nello specifico l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per il periodo d'imposta 2021.

Con gli elementi e le informazioni riportati nella comunicazione inviata, i contribuenti hanno a disposizione i dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate.

L'art. 6 D.L. 132/2023 ha stabilito che gli **obblighi informativi** di cui all'art. 1, c. 73 L. 190/2014 in capo ai contribuenti forfetari, **relativi al periodo d'imposta 2021**, sono adempiuti entro il 30.11.2024, sospendendo in tal modo gli effetti delle comunicazioni inviate.

DATI OMESSI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche (periodo d'imposta 2021) dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario per verificare l'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti.
- Tali informazioni devono essere riportate nel **quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righe da 375 a 381)** dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

DATI CONTENUTI NELLE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA

Codice fiscale, cognome e nome del contribuente.
 Numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta.
 Data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

L'Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni citate, ai soggetti presenti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.
 Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l'invio è effettuato per posta ordinaria.
 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive".

RICHIESTA DI INFORMAZIONI O SEGNALAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998), può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali **elementi, fatti e circostanze** dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione.

Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui è inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte, poiché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.

REGOLARIZZAZIONE

Se il contribuente ritiene di non essere tenuto a riportare questi dati nel quadro RS, che deve essere compilato dai contribuenti che applicano il regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è invitato a non tenere conto della lettera.

Sempre secondo il tenore letterale della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, se, invece, il contribuente ritiene che la segnalazione sia corretta, può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso beneficiando di sanzioni ridotte. In questo caso dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare la sanzione pari a € 250, ridotta in funzione della tempestività della regolarizzazione.

Se si necessita di supporto per regolarizzare la posizione è possibile:

- telefonare al numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso oppure allo 06/966689073 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 (opzione Servizi con operatore > comunicazioni per l'adempimento spontaneo);
- contattare la Direzione Provinciale a lei più vicina, prioritariamente via PEC, email o telefono.

I recapiti sono disponibili al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/siti-web-regionali>.

L'indirizzo PEC da cui è stata inviata la comunicazione, invece, non può essere utilizzato per rispondere, perché non è abilitato a ricevere messaggi in entrata.

**Rimessione
dei termini**

L'art. 6 D.L. 132/2023 ha prorogato **al 30.11.2024** il termine per comunicare le informazioni omesse o incomplete, consentendo l'invio della dichiarazione integrativa **senza il versamento di sanzioni**.



PROROGA 110% SU UNITÀ INDIPENDENTI

L'art. 24 D.L. 104/2023 ha prorogato la detrazione del 110% per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari abitative delle persone fisiche (unifamiliari o funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo), differendo dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine entro il quale sostenere le spese, fermo restando che al 30.09.2023 dovevano risultare già "effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020. Inoltre, l'art. 25 D.L. 11/2023 ha previsto una nuova comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'ultimo cessionario, per i crediti trasferiti per effetto dell'esercizio delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito) originati dai vari bonus di cui all'art. 121 D.L. 34/2020, che risultassero non utilizzabili per una causa diversa dal decorso del termine ultimo di utilizzo degli stessi.

La nuova comunicazione introdotta dal D.L. 104/2023 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

OGGETTO

- La proroga riguarda gli interventi trainanti e trainati (questi ultimi se eseguiti **congiuntamente** agli interventi trainanti effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari abitative).
- Sono, quindi, comprese:
 - le abitazioni unifamiliari;
 - le unità abitative in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno.

PROROGA DEL TERMINE

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute **fino al 31.12.2023, a condizione che al 30.09.2022** i lavori risultino eseguiti per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

VERIFICA DEI LAVORI ESEGUITI PER ALMENO IL 30%

Nel computo del 30% dei lavori eseguiti **possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus**, effettuati sul medesimo immobile.

- La condizione dell'esecuzione dei lavori per almeno il 30% si considera rispettata anche se l'ammontare corrispondente all'intervento complessivo **aumenti a seguito di:**
 - **ulteriori lavori**, necessari al completamento dello stesso,
 - un **aumento dei costi** riferiti all'intervento complessivo iniziale,
 - e **tali circostanze, che comportano un aumento del denominatore, determinino conseguentemente la riduzione della predetta percentuale del 30%.**

NUOVA COMUNICAZIONE

La comunicazione riguarda le ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta di cui all'art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020, risultino essere **non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo** degli stessi crediti.

Soggetto obbligato alla comunicazione di tale circostanza è l'ultimo cessionario.

La comunicazione è effettuata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

- Le disposizioni si applicano **dal 1.12.2023.**
- Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1.12.2023, la comunicazione è effettuata **entro il 2.01.2024.**

La mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a **€ 100.**



CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI

UTILIZZO DEL CREDITO E SCADENZE

Il credito può essere:

- utilizzato in **compensazione** direttamente dal beneficiario;
- **ceduto a terzi**.

La cessione è possibile soltanto per l'intero importo, può avvenire attraverso il Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta da inviare telematicamente utilizzando i canali telematici dell'Agenzia.

Per cedere i crediti è necessario apporre alla comunicazione il **visto di conformità**, indicare il codice del credito apposito per la cessione (esempio: 7751 per il credito imprese energivore II trimestre 2023), la descrizione del credito ceduto e l'importo di riferimento (esempio: 20% per il credito imprese energivore e gasivore e non gasivore del II trimestre).

Il cessionario per utilizzare il credito ceduto gli dovrà accettarlo attraverso la Piattaforma cessione crediti, decorsi 5 giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di cessione.

Gli unici crediti ad oggi ancora cedibili sono quelli del 2023 e andranno utilizzati dal cessionario **entro il 16.11.2023**. Il cessionario può utilizzare personalmente il credito oppure cederlo a sua volta a banche/intermediari finanziari (cosiddetti "soggetti qualificati").

Tempistiche

I crediti del **1° e 2° trimestre 2022** (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere stati utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario **entro il 31.12.2022**.

I crediti del **3° trimestre 2022** e del **4° trimestre 2022** (per le imprese energivore/gasivore e non) devono essere stati utilizzati da parte del beneficiario o da parte del cessionario **entro il 30.09.2023**.

I crediti del **1° e 2° trimestre 2023 entro il 16.11.2023**.

Limiti

I crediti energetici **non soggiacciono ai seguenti limiti**:

- di compensazione di € 2 milioni;
- di € 250.000 per il quadro RU.

I crediti d'imposta non sono fiscalmente rilevanti.

NUOVI CONTRIBUTI PER LE IMPRESE ENERGIVORE DAL 2024

Per le energivore dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'Allegato 1 della Comunicazione CE 2022/C 80/01, minor valore tra:

- 15% della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia;
- 0,5% del VAL (Valore Aggiunto Lordo).

Per le energivore dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'Allegato 1 della Comunicazione CE 2022/C 80/01, minor valore tra:

- 25% della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia;
- 1% del VAL (Valore Aggiunto Lordo).

Le suddette percentuali variano a seconda della copertura del consumo di energia con fonti che non emettono carbonio.

Per le energivore dei settori di cui all'Allegato 3 o 5 delle Linee Guida CE, minor valore tra:

- 35% (per gli anni 2024-2025-2026; 55% per il 2027; 80% per il 2028) della componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia;
- 1,5% (per gli anni 2024-2025-2026; 2,5% per il 2027; 3,5% per il 2028) del VAL (Valore Aggiunto Lordo).

Le suddette percentuali variano a seconda della copertura del consumo di energia con fonti che non emettono carbonio.

Sarà necessario presentare apposita istanza le cui modalità, tempistiche, caratteristiche e controlli saranno definite da ARERA attraverso un decreto attuativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



REMISSIONE IN BONIS ADEMPIMENTI PER DETRAZIONI EDILIZIE

Le disposizioni di cui agli artt. 2-ter e 2-quinquies D.L. 11/2023 individuano due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell'istituto della remissione in bonis, di cui all'art. 2, c. 1 D.L. 16/2012, per sanare il mancato assolvimento degli adempimenti formali per la fruizione delle detrazioni edilizie.

PRESUPPOSTI

È possibile avvalersi della remissione in bonis anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all'art. 121 D.L. 34/2020, purché:

- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versato l'importo corrispondente alla misura minima della sanzione di € 250.

Se tali presupposti sussistono, l'invio della Comunicazione è consentito **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione** dell'opzione.

CONDIZIONI PER LA REMISSIONE IN BONIS

La remissione in bonis è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- sussistano tutti i requisiti sostanziali per godere delle agevolazioni;
- il contribuente effettui la comunicazione o l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- il contribuente proceda, contestualmente, al versamento di un importo pari a € 250,00, ossia il minimo della sanzione stabilita all'art. 11, c. 1 D. Lgs. 471/1997, per ciascuna violazione commessa tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Il contribuente potrà avvalersi della remissione in bonis a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

MANCATA PRESENTAZIONE NEI TERMINI DELL'ASSEVERAZIONE DI EFFICACIA DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Il contribuente può avvalersi della remissione in bonis per sanare la mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico ai fini della detrazione **sismabonus** e **super sismabonus**.

La prima dichiarazione utile quale termine per fruire della remissione in bonis è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.

Qualora il contribuente intenda avvalersi, in luogo della detrazione d'imposta, dell'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta, la remissione in bonis, mediante la presentazione dell'asseverazione sopracitata, deve perfezionarsi prima della presentazione della comunicazione di opzione.

**COMUNICAZIONE
PER L'ESERCIZIO
DELL'OPZIONE
DI CESSIONE DEL
CREDITO**

È possibile avvalersi della remissione in bonis anche nell'ipotesi in cui la Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito non sia stata effettuata entro il 31.03.2023 poichè, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito.

Tale eccezione all'istituto della remissione in bonis - limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 - è, tuttavia, subordinata alla condizione che il cessionario del credito d'imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia).



ANNULLAMENTO RIPARTIZIONE DEI CREDITI EDILIZI

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 18.04.2023, prot. n. 132123 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari dovevano comunicare, per via telematica, la loro eventuale volontà di avvalersi della facoltà di ripartire in 10 rate annuali di pari importo (in luogo dell'originaria rateazione prevista dalle discipline dei singoli bonus) la fruizione dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia stessa entro il 31.03.2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall'art. 9, c. 4 D.L. 176/2022, limitatamente ai crediti derivanti dal "Superbonus", dal bonus per il superamento o la rimozione delle barriere architettoniche (75%) o dalle varie forme di "sismabonus", fermo restando che, anche avvalendosi di questa maggior "spalmatura", la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno continua a non poter essere usufruita negli anni successivi né essere richiesta a rimborso. Al fine di consentire a tali soggetti (fornitori e cessionari dei crediti) di rimuovere gli effetti della predetta richiesta di rateazione in 10 anni, con il provvedimento 22.09.2023, prot. n. 332687, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per permettere ai titolari dei crediti che abbiano trasmesso la suddetta comunicazione di richiederne l'annullamento.

COMUNICAZIONE DI RIPARTIZIONE IN 10 RATE ANNUALI DEI CREDITI RESIDUI

La comunicazione ha per oggetto i seguenti interventi:

- superbonus;
- superamento delle barriere architettoniche;
- sismabonus e sismabonus acquisti.

I crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate **entro il 31.03.2023** e non ancora utilizzati possono essere fruiti in **10 rate annuali** di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione.

Ciò è possibile previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi di un intermediario abilitato, con delega alla consultazione del cassetto fiscale.

La comunicazione avviene mediante la "piattaforma cessione crediti", disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

Richiesta

La **comunicazione di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui** derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

Modalità

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Piattaforma cessione crediti", direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario abilitato, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Fino all'attivazione delle funzionalità della "Piattaforma cessione crediti", la richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato "Richiesta di annullamento della ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui", allegato al provv. Ag. Entrate 22.09.2023, prot. n. 332687.

Il modello deve essere compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Nell'oggetto della PEC deve essere inserita l'indicazione "RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELLA RIPARTIZIONE IN 10 RATE DEI CREDITI RESIDUI".

- **L'esito della richiesta è fornito entro 30 giorni.**

Effetti

- L'accoglimento della richiesta di annullamento determina:
 - la riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in 10 rate. Pertanto, l'intera richiesta è respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
 - il ripristino dell'ammontare della rata del credito originario, cui saranno attribuiti il codice tributo, l'anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in 10 rate.

Tavola**Modalità di compilazione dell'elenco delle operazioni di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti di cui si richiede l'annullamento**

Campi	Informazioni da indicare
"Data e ora dell'operazione da annullare"	Data e ora, risultanti dalla "Piattaforma cessione crediti" (funzione "Ulteriore rateazione" "Interrogazione comunicazioni ulteriore rateazione"), in cui è stata comunicata la ripartizione dei crediti residui in 10 rate annuali che si intende annullare.
"Importo complessivo del credito"	Importo complessivo del credito originario per il quale era stata comunicata la ripartizione in 10 rate annuali che si intende annullare.
"Crediti da ridurre"	Codice tributo delle nuove rate e il primo e l'ultimo anno di riferimento.
"Crediti da ripristinare"	Codice tributo e l'anno di riferimento della rata originaria, che si intende ripristinare.


NON SOLO IMPRESA

AVVIO DELLE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Con la pubblicazione nella G.U. 9.10.2023, n. 236 del provvedimento del MIMIT, si avviano gli adempimenti operativi legati alla conoscibilità dei titolari effettivi (T.E.) di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini e i mandati fiduciari.

La comunicazione al Registro delle Imprese (R.I.) dei nominativi dei titolari effettivi si dovrà effettuare entro il 11.12.2023. In ambito UE è già operativo il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (cd. "BORIS" - Beneficial Ownership Registers Interconnection System).

DEFINIZIONE DI T.E.	<p>Persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.</p> <p>L'espressione "in ultima istanza" vuole comprendere tutte quelle fattispecie nelle quali la proprietà ovvero il controllo, sono esercitati per il tramite di una catena di proprietà o di controllo anziché direttamente.</p> <p>Il "Titolare Effettivo" è sempre una Persona Fisica e non può essere una Società o un Ente; avvalendosi degli appropriati criteri, egli deve essere sempre individuato.</p>
MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL T.E.	<p>Nel caso in cui si renda impossibile l'individuazione anche di un solo titolare effettivo, il professionista o altro soggetto obbligato, deve astenersi dall'eseguire la prestazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione di operazioni sospetta (SOS) alla UIF.</p>
TERMINI DI COMUNICAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI SUL- LA TITOLARITÀ EFFETTIVA	<p>La prima comunicazione ai Registri Imprese, dei nominativi dei titolari effettivi, si dovrà effettuare entro il 11.12.2023.</p> <p>Le società e le persone giuridiche private che si costituiranno successivamente alla data di operatività del sistema, avranno 30 giorni di tempo per farlo, a partire dall'iscrizione nel Registro Imprese. Per i trust e i mandati fiduciari il termine è di 30 giorni dalla loro costituzione. Anche nel caso di variazioni, il termine di comunicazione è di 30 giorni.</p>
CONFERMA DEI DATI DEI T.E.	<p>Annualmente, entro 12 mesi dalla prima o dall'ultima comunicazione (sia essa di variazione o di conferma), occorrerà dare conferma dei dati e delle informazioni comunicate.</p> <p>Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio (sempre nel rispetto, comunque, del termine massimo di 12 mesi dall'ultima comunicazione).</p>
PROCEDURA DI INVIO	<p>Per inviare il modulo T.E. si utilizza il software DIRE.</p>
COMPOSIZIONE DEL MODULO INFORMATICO T.E.	<p>Si tratta di un'unica sezione denominata "ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE" suddivisa in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PGP (INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE); 2) TRUST (INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE); 3) TITOLARE EFFETTIVO; quest'ultimo a sua volta suddiviso in 3 parti: <ol style="list-style-type: none"> a) dati anagrafici e cittadinanza; b) residenza/domicilio; c) indicazione dei criteri in base ai quali il soggetto è individuato come titolare effettivo.
SEZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	<p>Il Registro dei T.E. sarà composto da due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sezione autonoma, che accoglierà le informazioni e i dati riguardanti le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private; - la sezione speciale, che accoglierà le informazioni e i dati riguardanti i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.
TIPO DI MODELLO DA PRESENTARE E SOTTOSCRIZIONE	<p>Il modello da presentare è denominato T.E.</p> <p>Esso dovrà essere sottoscritto digitalmente dal soggetto obbligato a tale adempimento, non essendo possibile delegare la firma della comunicazione a un professionista o a una società di servizi. Questi ultimi soggetti invece, potranno provvedere all'invio della pratica telematica.</p>
UFFICIO COMPETENTE A RICEVERE IL MODULO T.E.	<p>L'Ufficio competente è quello della Camera di Commercio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in cui l'impresa o la PGP ha la propria sede legale; - della provincia in cui è stato costituito il trust; - di Roma, nel caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia ma costituito all'estero; - della provincia della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fiduciario fa riferimento.

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2023

**NUOVE TABELLE CTE
(CODIFICA MODULO
T.E.)
E RTE
(REQUISITI T.E.)**

Si tratta dei codici istituiti per la valorizzazione di determinati campi del modulo T.E.
Dalla tabella RTE si dovrà trarre l'indicazione del titolare effettivo secondo uno dei criteri previsti dagli artt. 20 e 22, c. 5 D.Lgs. 231/2007.

**BONUS COLONNINE RICARICA DOMESTICHE**

Stabiliti i termini di apertura e i controlli della procedura per richiedere il bonus sulle spese sostenute nel 2022, riferito all'acquisto di colonnine di ricarica domestiche. Le domande possono essere presentate dal 19.10 al 2.11.2023, con chiusura anticipata in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

AGEVOLAZIONE

- Il **bonus colonnine domestiche** è un contributo pari all'**80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica** dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come, ad esempio, colonnine o wall box).
- Il limite massimo del contributo è di **€ 1.500 per gli utenti privati** e fino a **€ 8.000 in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici** condominiali.
- Possono beneficiare del contributo le **persone fisiche** residenti in Italia e i **condomini**.
- Le risorse a disposizione sono pari a:
 - 40 milioni per 2022;
 - 40 milioni per 2023.
- Le domande di concessione ed erogazione del contributo, relative alle installazioni effettuate **dal 4.10 al 31.12.2022**, possono essere presentate dai soggetti richiedenti **a partire dalle ore 12.00 del 19.10.2023 e fino alle ore 12.00 del 2.11.2023**.

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

- Le domande devono essere compilate **esclusivamente in forma elettronica**. Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono **possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**.
- A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica, nonché **allegare il modulo di domanda** e la **documentazione richiesta** debitamente ed integralmente compilati in ogni parte.
- L'**iter di presentazione della domanda di contributo** è articolato nelle **seguenti fasi**:
 - accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura on line;
 - inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;
 - generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente;
 - caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;
 - rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell'orario di invio telematico della stessa domanda.
- Il termine finale per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico può essere anticipato nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le domande di concessione ed erogazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della piattaforma informatica di **apposita attestazione**.

CONTROLLI

- In ogni fase del procedimento il Ministero competente (Mimit) e Invitalia possono svolgere tutti i controlli necessari a verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo connesso al presente provvedimento.
- A tal fine possono essere effettuati accertamenti d'ufficio, verifiche e ispezioni in loco, delle qualità e dei fatti riguardanti le predette dichiarazioni e documentazioni.



BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sono stati pubblicati i decreti direttoriali del Ministero della Transizione Ecologica relativi ai termini e al contenuto della richiesta di contributo da parte delle imprese e professionisti per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

AGEVOLAZIONE

- Contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata **da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires)**.
- Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero può concedere un **contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili**.
- Il **contributo non è cumulabile con altre agevolazioni** previste per la medesima spesa e nel corso dell'intero periodo di operatività dell'intervento.
- Ciascun soggetto beneficiario può presentare **una sola domanda di contributo**.

- I soggetti beneficiari inviano la domanda di contributo esclusivamente online sulla piattaforma di Invitalia (pena improcedibilità), dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di **tutti i giorni lavorativi**, dal lunedì al venerdì, **a partire dalle ore 10:00 del 10.11.2023, alle ore 17:00 del 30.11.2023**, con possibilità di precaricare la domanda a partire dalle ore 10:00 del 26.10.2023.

Solo per gli acquisti e installazioni di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a € 375.000,00 da parte di imprese, queste potranno inviare la domanda di accesso al contributo **esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)**, attiva e risultante da Registro delle Imprese, al seguente indirizzo PEC: CRE1@postacert.invitalia.it.

Il beneficiario deve **mantenere nei 5 anni successivi** alla data di erogazione del contributo l'infrastruttura di ricarica.

SPESE
AMMISSIBILI

- Sono ammissibili al contributo le spese, al **netto di Iva, sostenute** dai soggetti beneficiari relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere **sostenute successivamente al 4.11.2021** e possono comprendere:
 - a) **l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica** ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
 - i. **infrastrutture di ricarica in corrente alternata** di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
 - wallbox con un solo punto di ricarica: € 2.500 per singolo dispositivo;
 - colonnine con due punti di ricarica: € 8.000 € per singola colonnina.
 - ii. **infrastrutture di ricarica in corrente continua:**
 - fino a 50 kW: **1000 €/kW**;
 - oltre 50 kW: **€ 50.000** per singola colonnina;
 - oltre 100 kW: **€ 75.000** per singola colonnina;
- **Ai fini dell'ammissibilità al contributo** le infrastrutture di ricarica devono:
 - essere nuove di fabbrica;
 - avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
 - rispettare i requisiti minimi di cui all'articolo 4 della Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15.12.2020;
 - essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
 - essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
- Sono comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.
- b) **costi per la connessione alla rete elettrica** così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, **nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile** per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lett. a);
- c) **spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi**, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).
- Sono ammesse le **sole spese oggetto di fatturazione elettronica**.


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 10 novembre	Imposte dirette	Modello 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il prospetto di liquidazione Modello 730-3 integrativo. Il Caf o il professionista trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative.
Mercoledì 15 novembre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023. Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia.
		Versamento - Termine di versamento, della 2ª rata dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022.
Cripto-attività	Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva per le rivalutazioni al 1.01.2021.	
		Versamento - Termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%) e del versamento della 1ª rata, dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023).

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2023

Giovedì 16 novembre	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Redditi 2023 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p>
		<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p>
	Iva	<p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2023.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2023, mediante il modello F24.</p>
		<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 16 novembre (segue)	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inail	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3 ^a rata del contributo fisso minimo per il 2023. Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3 ^a rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2023.
Crediti d'imposta energia	Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2022 e all'acconto 2023, devono effettuare il versamento della 4 ^a e ultima rata. Fruizione - È anticipato, dal 31.12.2023 al 16.11.2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione a terzi, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al 1° trimestre 2023 e al 2° trimestre 2023 (art. 7 D.L. 132/2023).	
Lunedì 20 novembre	Enasarco	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2023.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Sabato 25 novembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2023

Giovedì 30 novembre	Accertamento	<p>Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.</p>
	Imposte dirette e Irap	<p>Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2023.</p>
	Imposte dirette	<p>Modello Redditi 2023 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
		<p>Regimi opzionali - Termine per la comunicazione, con la dichiarazione dei redditi o Irap, dell'opzione per trasparenza fiscale, consolidato fiscale, tonnage tax, patent box e calcolo Irap delle società di persone in base al bilancio.</p>
		<p>Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può indicare il corretto codice attività nel modello Redditi 2023 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi 2023; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni ISA 2023).</p>
		<p>Modello Redditi precompilato - Termine di presentazione del modello Redditi precompilato e di invio del modello Redditi correttivo del 730.</p>
		<p>Modello 730/2023 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.</p>
		<p>Dichiarazione eredi - Per le persone decedute nel 2022 o entro il 31.07.2023 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata dagli eredi entro il 30.11.2023.</p>
		<p>Redditi 2023 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.</p>
	Cedolare secca	<p>Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2023, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.</p>
Iva	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p>	
	<p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>	
	<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p>	
	<p>Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2023.</p>	
	<p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>	


PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2023 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 30 novembre (segue)	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2023 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2023.
	Rottamazione quater	Versamento - Termine di pagamento della 2ª rata delle somme dovute.
	Ravvedimento speciale	Versamento - Termine di versamento della 3ª rata degli importi dovuti.
	Assegnazione/ Cessione agevolata ai soci	Versamento - Termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30.11.2023 (art. 4 D.L. 132/2023). Termine di versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per i soggetti che hanno posto in essere l'operazione entro il 30.09.2023.
	Estromissione beni imprese individuali	Versamento - Versamento della 1ª rata dell'imposta sostitutiva sull'estromissione dei beni delle imprese individuali posseduti al 31.10.2022 (L. 197/2022).
	Crediti d'imposta ricerca e sviluppo	Riversamento spontaneo - Termine di presentazione dell'istanza di regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione (L. 197/2022). Il termine è stato prorogato al 30.06.2024 dal D.L. 145/2023.
	Cripto-attività	Regolarizzazione - Termine di presentazione della domanda di regolarizzazione della cripto-attività per coloro che non hanno indicato nel modello Redditi le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 (Prov. Ag. Entrate 7.08.2023).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2023 eccedente il contributo minimo. Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2023 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2023.	
Enpacl	Adempimenti - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2023.	

INFORMAZIONI UTILI – NOVEMBRE 2023

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**